

COMUNE DI SARMATO
(Provincia di Piacenza)

**REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE
PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 61 DEL 15.11.2007

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione pag. 4

Capo I

Applicazione e limiti di spesa

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento pag. 4

Art. 3 - Tipologie di lavori pag. 4

Art. 4 - Definizione di lavori imprevedibili pag. 5

Art. 5 - Programmazione dei lavori pag. 5

Capo II

Responsabile

Art. 6 - Responsabile del procedimento pag. 5

TITOLO II

Esecuzione di lavori in economia

Capo I

Amministrazione diretta

Art. 7- Modalità di esecuzione pag. 6

Capo II

Cottimo fiduciario

Art. 8 - Avvio della procedura pag. 6

Art. 9 - Affidamento diretto pag. 7

Art. 10 - Affidamento con modalità formalizzata pag. 7

Art. 11 - Norme procedurali pag. 8

Art. 12 - Criteri di aggiudicazione pag. 9

Art. 13 - Esecuzione dei lavori pag. 9

Art. 14 - Lavori d'urgenza pag. 9

Art. 15 - Lavori di somma urgenza pag. 9

Art. 16 - Perizia suppletiva per maggiori spese pag. 10

Art. 17 - Verifica della prestazione e pagamenti pag. 10

Art. 18 - Verifica della regolarità contributiva e tributaria pag. 11

Art. 19 - Contabilizzazione dei lavori pag. 11

Art. 20 - Piani di sicurezza pag. 12

Art. 21 - Elenco degli appaltatori pag. 12

Capo III

Contratti e garanzie

Art. 22 - Stipulazione del contratto pag. 13

Art. 23 – Garanzie pag. 13

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 24 - Disposizioni transitorie

pag. 13

Art. 25 - Norma finale

pag. 13

Art. 26 - Entrata in vigore

pag. 14

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3.
2. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applica il presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento dell'importo complessivo al netto dell'IVA.

Capo I

Applicazione e limiti di spesa

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite fino all'importo di 200.000 euro.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. I lavori non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento; non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi individuate dall'elenco annuale delle opere pubbliche o dal programma degli investimenti o dal piano esecutivo di gestione (PEG), nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3

Tipologie di lavori

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l'esecuzione dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi volti al mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, fino ad importi singoli non superiori a 50.000 euro;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di riparazione di opere e impianti, per importi singoli superiori a 50.000 euro e sino a 200.000 euro, determinata da eventi imprevedibili per l'Ente e la cui realizzazione non risulti

- possibile con le forme e le procedure di affidamento previste dalle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici;
- c) lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori, opere ed impianti di completamento, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e l'urgenza di portarne a compimento l'esecuzione;
 - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - f) lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti.

Art. 4

Definizione di lavori imprevedibili

1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità e che comunque non dipendono da inerzia o negligenza dell'Ente.
2. Si considerano, altresì, imprevedibili gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma soltanto sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art. 5

Programmazione dei lavori

1. L'elenco annuale dei lavori pubblici, previsto dalle normative vigenti, individua l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione di spesa seppure sommaria.
2. Il bilancio di previsione annuale dell'Ente individua, altresì, per gli interventi "non preventivabili", un apposito stanziamento, per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Capo II

Responsabile

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Per l'attuazione dei lavori in economia è individuato, per ciascun intervento, un Responsabile di procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

2. Il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e per la valutazione della congruità dei prezzi.
3. Nel caso di esigenze impreviste determinate da circostanze non imputabili all'Ente, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del procedimento formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.

TITOLO II

Esecuzione di lavori in economia

Capo I

Amministrazione diretta

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti, entro i limiti di spesa previsti dalle normative vigenti, per mezzo di personale dell'Ente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente i materiali necessari per la realizzazione dell'opera.

Capo II

Cottimo fiduciario

Art. 8

Avvio della procedura

1. Per interventi e lavori di qualsiasi importo eseguiti mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento adotta l'apposita determinazione a contrattare prevista dalle specifiche vigenti disposizioni.
2. Il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa individuata, se presente, all'interno dell'elenco degli appaltatori di cui al successivo art. 21.
3. Restano fermi il rispetto delle tipologie individuate all'art. 3 ed il limite di 200.000 euro fissato all'art. 2.

Art. 9
Affidamento diretto

1. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto con una sola ditta specializzata nel settore e individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori di cui all'art. 21.
2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del Responsabile del procedimento e conservati agli atti.
3. Si può procedere, entro il limite di 200.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del lavoro o intervento da realizzare in relazione alle caratteristiche tecniche, circostanza da motivare nel dettaglio e in modo adeguato; la ditta affidataria è individuata, se presente all'interno dell'elenco degli appaltatori di cui all'art. 21.
4. Le ditte da invitare alle procedure di cui ai precedenti commi sono individuate all'interno dell'elenco degli appaltatori dell'Ente nell'apposito settore di attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione.

Art. 10
Affidamento con modalità formalizzata

1. In caso di affidamento di importo pari o superiore ai 40.000 euro e fino a 200.000 euro, si procede mediante procedura negoziata tra almeno cinque ditte idonee se presenti, in tal numero, nell'elenco degli appaltatori di cui all'art. 21.
2. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a venti giorni consecutivi; in caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione, il termine può essere ridotto a dieci giorni consecutivi.
3. La lettera d'invito alla procedura negoziata, contemporaneamente alla spedizione alle ditte di cui al comma 1, è pubblicata all'albo pretorio, all'albo degli appalti e sul sito Internet dell'Ente per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte; entro tale termine tutte le ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione possono partecipare alla gara nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.
4. Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e della gara per cui concorre.
5. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito; gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del Responsabile del procedimento e conservati agli atti.

6. Le ditte da invitare alle procedure di cui ai precedenti commi sono individuate all'interno dell'elenco degli appaltatori dell'Ente nell'apposito settore di attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione.

Art. 11

Norme procedurali

1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi di celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle ditte partecipanti, non ricomprese nell'elenco degli appaltatori di cui all'art. 21, di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i prescritti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dalla sola ditta aggiudicataria.
2. Nella scelta del contraente per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, non è applicabile il meccanismo automatico delle offerte anomale previsto dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici per importi inferiori alla soglia comunitaria.
3. Per le procedure di cui al Capo II, l'atto di cottimo fa riferimento al capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per la natura e le caratteristiche dei lavori, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario.
4. Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) gli eventuali prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'eventuale importo di quelle a corpo;
 - c) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori;
 - d) l'entità della cauzione provvisoria e le modalità di costituzione della cauzione definitiva;
 - e) l'onere delle spese contrattuali da porre a carico dell'affidatario;
 - f) il criterio di aggiudicazione;
 - g) il termine di inizio e la durata dei lavori;
 - h) le modalità di pagamento;
 - i) le penalità in caso di ritardo;
 - j) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente, con provvedimento motivato, il contratto in danno dell'affidatario, in caso di suo inadempimento contrattuale.
5. La lettera di invito deve sempre fare riferimento alle clausole tecnico-economiche e normative previste nel capitolato d'oneri.
6. Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 12
Criteria di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dei lavori o interventi in economia è disposta unicamente in base al criterio "del prezzo più basso".
2. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.
3. Prima di procedere all'aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro si procede alla verifica, presso gli enti preposti, della regolarità contributiva, retributiva e tributaria della ditta prescelta.

Art. 13
Esecuzione dei lavori

1. Il Responsabile del procedimento cura la corretta esecuzione dei lavori, la loro contabilizzazione ed il contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa affidataria, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.
3. In caso di inadempimento grave, previa contestazione scritta degli addebiti, si può procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Art. 14
Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, per circostanze non imputabili all'Ente, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento (o da tecnico all'uopo incaricato) che rileva lo stato d'urgenza e definisce contestualmente la spesa necessaria per i lavori da eseguire.

Art. 15
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, determinate dalla necessità di realizzare interventi straordinari ed indifferibili per rimuovere uno stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e che non possono scontare ritardi di qualsiasi natura, il Responsabile del procedimento o il tecnico dallo stesso incaricato che si reca per primo sul luogo, dispone, contestualmente alla redazione del verbale di cui all'art. 14, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000

euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad una o più ditte individuate, se presenti nell'elenco degli appaltatori di cui all'art. 21.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in mancanza di accordo, i prezzi da applicare sono determinati con i criteri previsti dalle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici.
4. Il soggetto che ha disposto l'esecuzione dei lavori invia al Responsabile del procedimento, entro dieci giorni dall'ordine, una perizia giustificativa dei lavori unitamente al verbale di somma urgenza; il Responsabile del procedimento dispone in ordine all'approvazione degli stessi ed alla necessaria copertura della spesa.
5. Qualora un intervento intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione di cui al comma 4, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

Art. 16

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, la maggiore spesa, nel limite del venti per cento del contratto principale e fermo restando il limite complessivo di 200.000 euro, può essere disposta con provvedimento del Responsabile del procedimento mediante approvazione di perizia suppletiva.
2. L'impresa affidataria della prestazione resterà obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nei limiti di un ulteriore valore non superiore, comunque, al venti per cento del contratto originario.
3. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali di contratto, si applicano le regole vigenti in materia di lavori pubblici e di contratti della pubblica amministrazione.

Art. 17

Verifica della prestazione e pagamenti

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo, da effettuarsi entro venti giorni dall'avvenuta esecuzione dei lavori, ovvero se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
2. L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo, risultante da apposito verbale, sono effettuati da impiegati dell'Ente che non abbiano partecipato al procedimento, e sono nominati dal Responsabile del procedimento.

Art. 18
Verifica della regolarità contributiva e tributaria

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano per contratti di importo finale pari o superiore a 40.000 euro.
2. In caso di pagamenti rateizzati, contestualmente alla singola fattura la ditta e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, allegano copia autenticata delle quietanze di pagamento per i dovuti contributi sociali, previdenziali e contrattuali; è fatta salva la facoltà di verificare, presso gli enti preposti, la corrispondenza dei dati trasmessi.
3. Prima del pagamento dell'ultima o unica fattura, si provvede ad accertare la regolarità contributiva e tributaria della ditta e di eventuali ditte subappaltatrici, riferita all'intera durata del contratto, attestata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L., dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e dall'Ufficio Entrate competenti per territorio.
4. Nel caso di accertata irregolarità, ai sensi dei commi 2 o 3, della ditta aggiudicataria o delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché in caso di segnalazione, nel corso dell'appalto, da parte degli enti di cui ai commi medesimi, di inadempienze riferite alle ditte stesse, ne è data comunicazione alla ditta interessata; si procede, altresì, alla detrazione del 20% sui singoli pagamenti se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, e si destinano le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
5. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non è disposto sino al completo assolvimento degli obblighi da parte delle ditte inadempienti.
6. Il pagamento dell'ultima fattura e lo svincolo del deposito cauzionale definitivo, se previsto, è, altresì, subordinato al rilascio da parte della ditta appaltatrice e, per suo tramite, da parte delle eventuali ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello stesso Decreto, attestante che "i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo di esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di contratti integrativi ove esistenti".

Art. 19
Contabilizzazione dei lavori

1. Per i lavori eseguiti in economia è tenuta la contabilità ed è effettuato il collaudo secondo le disposizioni della legge e del regolamento generale che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Art. 20
Piani di sicurezza

1. Quando, in rapporto alla tipologia dei lavori, è richiesto il piano di sicurezza previsto dalle vigenti disposizioni di settore, il medesimo è allegato al contratto di cottimo fiduciario.

Art. 21
Elenco degli appaltatori

1. L'elenco degli appaltatori dell'Ente è costituito da ditte selezionate e di interesse dell'Ente iscritte per categorie di opere e lavori.
2. L'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente provvede alla formazione, tenuta, aggiornamento dell'elenco degli appaltatori.
3. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, l'accertamento dell'idoneità tecnico-economica, organizzativa e della moralità professionale delle ditte è operato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione nel settore dei lavori pubblici.
4. L'iscrizione nell'elenco ha efficacia triennale e viene aggiornata annualmente.
5. Le ditte possono essere sospese, previa diffida, nei casi previsti dalla legge nonché su segnalazione dei Responsabili dei procedimenti:
 - a) per ripetute inadempienze contrattuali;
 - b) perché hanno in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;
 - c) perché denunciate all'Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
 - d) per accertate inadempienze retributive, contributive, previdenziali, assicurative e tributarie.
6. L'iscrizione nell'elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività ed ancora nel caso in cui, nel corso di un anno, la ditta non aderisca, senza giustificati motivi, ad almeno tre inviti di gara.
7. Le ditte da invitare alle procedure di cui ai precedenti articoli, sono individuate all'interno dell'elenco degli appaltatori dell'Ente nell'apposito settore di attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione.
8. E' comunque fatta salva la facoltà, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di fare ricorso, motivatamente, a ditte non comprese nell'elenco appaltatori purchè in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle disposizioni in materia nel settore dei lavori pubblici.

Capo III

Contratti e garanzie

Art. 22

Stipulazione del contratto

1. I contratti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata ovvero nelle altre forme indicate dall'art. 17, quarto capoverso, del R.D. 18.11.1923 N. 2440.
2. I contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro sono stipulati mediante scrittura privata autenticata e soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 23

Garanzie

1. Le ditte affidatarie dei lavori in cottimo fiduciario sono tenute a costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, da prestare all'atto della stipulazione del contratto.
2. Le modalità di costituzione e svincolo della cauzione definitiva sono disciplinate dalle disposizioni in materia di lavori pubblici in vigore al momento dell'affidamento dei lavori.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'art. 21 è formato, previa pubblicazione di apposito avviso, con efficacia dal giorno Sino a tale data resta valido il vigente albo fornitori ed appaltatori dell'Ente.
2. Per i procedimenti di esecuzione di lavori in economia in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione, sino alla conclusione dei procedimenti, le norme previgenti a tale data.

Art. 25

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni previste dal regolamento dei contratti dell'Ente e da quelle in materia di contratti della pubblica amministrazione.

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della delibera di approvazione.